

**STATUTO DEL CONSORZIO
RIUNITO PER LA MANUTENZIONE
DELLE STRADE VICINALI
“GREVE IN CHIANTI”
GREVE IN CHIANTI (FI)**

Rev. 1.0

**STATUTO DEL CONSORZIO RIUNITO PER LA MANUTENZIONE
DELLE STRADE VICINALI DI GREVE IN CHIANTI – GREVE IN
CHIANTI (FIRENZE)**

Art. 1) Costituzione del Consorzio

Per iniziativa del Comune di Greve in Chianti è costituito, in base all'art. 1 del ex Decreto Luogotenenziale 01.09.1918 n° 1446 convertito nella Legge 473 del 17/04/25 e del disposto dell'art. 14 della legge 12.02.1958, il Consorzio Riunito delle Strade Vicinali soggette a pubblico transito.

Art. 2) Denominazione del Consorzio

Il Consorzio assume il nome di “CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI GREVE IN CHIANTI”.

Art. 3) Sedi del Consorzio

Il Consorzio avrà la propria sede legale presso il Comune di Greve in Chianti (FI) in Piazza Giacomo Matteotti n° 8.

Il Consorzio avrà la sede amministrativa e luogo conservazione documenti fiscali presso la sede del Funzionario Amministrativo nominato.

Art. 4) Scopo del Consorzio

Lo scopo del Consorzio è quello di provvedere alla ricostruzione, sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio stesso ed alle loro eventuali pertinenze.

Art. 5) Durata del Consorzio

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato.

Potrà cessare nei seguenti casi:

- ❑ Quando dovesse venire meno l'esistenza delle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio;
- ❑ Per recesso volontario dal Consorzio di tutte le strade vicinali soggette a pubblico transito in esso inserite e conseguente costituzione di singoli consorzi o consorzi riuniti differenti.

Art. 6) Comprensorio del Consorzio

Il vincolo sociale è relativo alle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio e loro eventuali pertinenze.

Al momento della sua costituzione, nel Consorzio è inserita la sola strada di Uzzano, che inizia da via Mario Rossi e termina all'incrocio con la strada della Fornacina all'altezza del Castello; il comprensorio potrà essere modificato a seguito dell'inserimento di altre strade per iniziativa del Comune o dei privati secondo le modalità ex artt. 2 e 5 del D.Lgt 1446 del 01/09/18 convertito in Legge 473 del 17/04/25, od esclusione di alcune di esse venendo a mancare i requisiti fondamentali per la partecipazione al consorzio.

Art. 7) Gli Utenti

Sono Utenti coloro che fanno o potrebbero fare uso delle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio per recarsi e/o accedere agli immobili e/ o terreni o altri beni di loro proprietà o sui quali detengono diritto reale di godimento anche non frontiste delle strade facenti parte del Consorzio.

Tutte le variazioni delle proprietà ricadenti nel bacino di ciascuna strada degli utenti consorziati, mortis causa o inter vivos, anche parziali ed a qualsiasi titolo, dovranno essere comunicate a mezzo lettera raccomandata, allegando copia dell'atto, entro 30 giorni dalla data dell'avvenuto cambiamento; le variazioni come sopra comunicate, saranno apportate dal Consorzio nei ruoli successivi a quello in esazione.

La non ottemperanza dell'obbligo di comunicazione, indispensabile per l'aggiornamento dei ruoli, autorizza il Consorzio, qualora venga a conoscenza di modifiche di proprietà a qualsiasi titolo, ad eseguire accertamenti d'ufficio che avranno valore a tutti gli effetti impositivi, ed il cui costo sarà addebitato agli inadempienti.

Può derogarsi all'obbligo di trasmissione della copia dell'atto di compravendita o passaggio di proprietà nel caso in cui il dante o l'avente causa autocertifichi l'avvenuto passaggio di proprietà ed indichi i dati necessari per l'aggiornamento dei ruoli esattoriali (generalità, data di nascita, codice fiscale, residenza, ubicazione proprietà, estremi catastali dell'immobile, estremi dell'atto di proprietà, consistenza e valore millesimale del bene immobile).

Le variazioni di cui sopra saranno applicate al ruolo successivo a quello in esazione al momento della comunicazione o dell'avvenuta conoscenza delle variazioni stesse da parte del Consorzio.

Art. 8) Mezzi per provvedere alle spese consortili

1. spese tecniche amministrative e di funzionamento:

1.1. il Comune concorrerà alla spesa in misura del 20%;

- 1.2. gli utenti concorreranno per la rimanenza.
2. spese per le opere di sistemazione, manutenzione e ricostruzione delle strade e loro eventuali pertinenze:
 - 2.1. il comune concorrerà alla spesa in misura del 20%;
 - 2.2. gli utenti concorreranno per la rimanenza.
3. eventuali entrate straordinarie derivanti da contributi e finanziamenti pubblici e/o privati.

Art. 9) Criteri per la ripartizione dei contributi consortili a carico degli utenti

Le spese consortili, quindi sia le spese tecniche amministrative di funzionamento, le spese per opere di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade e delle loro eventuali pertinenze, ed in generale tutte le spese che a qualsiasi titolo siano a carico del Consorzio, saranno ripartite tra gli utenti secondo il seguente schema:

1. il Comune parteciperà per il 20% alle spese di cui agli artt. 8.1 e 8.2;
2. gli utenti parteciperanno per il 80% alle spese di cui agli artt.8.1 e 8.2; tale percentuale sarà suddivisa secondo i seguenti criteri:
 - 2.1. per il 30% in parti uguali suddivise tra tutti gli utenti del Consorzio, escluso il Comune;
 - 2.2. per il 70% in base alle tabelle millesimali

I valori determinati dalle tabelle millesimali relative a ciascun utente, saranno ottenuti tenendo conto dei seguenti parametri e coefficienti:

- valore catastale (rendita catastale/reddito dominicale) della particella;
- destinazione d'uso (coefficienti valore catastale/fabbricati/terreni);
- coltura praticata;
- percorrenza;
- affaccio
- tipologia accesso.

Art.10) Pubblicazione dei contributi consortili e ricorsi

Il riparto dei contributi Consortili viene pubblicato all'albo Pretorio del Comune di Greve in Chianti per 15 giorni e trasmesso ai Consorziati.

I ricorsi contro l'ammontare dei contributi dovranno essere presentati per iscritto al Consiglio di Amministrazione entro quindici giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione. Il reclamo o ricorso non sospende l'incasso del contributo ma dà diritto, in caso di accoglimento, al rimborso di quote non spettanti.

Art. 11) Servitù sui fondi

I proprietari o aventi titolo dei fondi attraversati dalla strada sono tenuti a consentire e sopportare le relative servitù di passaggio e di manutenzione senza diritto a compenso di sorta a qualsiasi titolo.

Art. 12) Utilizzo della strada

I Soci consorziati sono tenuti ad utilizzare la strada in modo corretto evitando soprattutto quanto di seguito specificato:

- a) evitare di percorrere la strada con mezzi agricoli non idonei (mezzi agricoli non dotati di pattini stradali) oppure con mezzi infangati causando difficoltà alla sua percorrenza e pericolo di circolazione soprattutto ai ciclomotori;
- b) nello svolgimento di lavori agricoli (aratura, estirpatura etc.) non dovranno essere danneggiate le cunette stradali;
- c) dovrà essere tenuta particolarmente cura ai versanti esterni la strada da parte dei proprietari frontisti, provvedendo a quanto necessario e quindi alla rimozione e/o eliminazione di vegetazione che possa creare difficoltà per la sicurezza e la normale circolazione.

Art. 13) Vigilanza e diritto a provvedere

La funzione di vigilanza e di polizia sulla strada sono esercitate dal Sindaco e dal corpo della Polizia Municipale di Greve in Chianti ai quali spetta ordinare la rimozione di tutti gli impedimenti all'utilizzo delle strade e, più in generale, al ripristino delle condizioni di utilizzo in sicurezza delle stesse. Le spese sostenute saranno a carico degli utenti e riscosse nelle forme di legge.

Art. 14) Organi del Consorzio

- 1) Assemblea generale;
- 2) Assemblea di strada, qualora nel Consorzio siano presenti due o più strade;

3) Consiglio di Amministrazione;

4) Presidente;

Art. 15) Composizione delle Assemblee

L'Assemblea Generale è costituita:

1.1. nel caso in cui nel Consorzio sia presente una sola strada: dagli utenti consorziati con possibilità di farsi rappresentare per delega da altri utenti consorziati e/o loro familiari. Ogni utente consorziato non può rappresentare più di cinque deleghe; le deleghe potranno anche essere permanenti ed avranno valore fino a revoca da parte del delegante;

1.2. dal Sindaco di Greve in Chianti o dal suo delegato;

1.3. nel caso in cui nel Consorzio siano presenti due o più strade: dai rappresentanti designati dagli utenti di ciascuna strada vicinale inserita nel Consorzio;

1.3.1. Il rappresentante degli utenti di ciascuna strada deve rappresentare almeno i 600/1000 della capacità di spesa della strada computato il concorso del Comune.

1.3.2. Il rappresentante dovrà essere scelto tra gli utenti di ciascuna strada, e/o loro familiari, e questa sarà rappresentata in assemblea sulla base del parametro ponderato derivante dall'art. 9 comma 2, calcolato sommando i totali dei volumi virtuali di ciascuna strada che rappresenteranno il totale superficie dei volumi del consorzio, e calcolando l'effettivo peso di ciascuna sul totale generale.

1.3.3. L'assemblea di ogni singola strada è costituita dagli utenti così come identificati al precedente art. 7 con possibilità di farsi rappresentare per delega da altri utenti consorziati e/o loro familiari; ogni utente consorziato non può rappresentare più di due deleghe.

Art. 16) Riunioni dell'Assemblea

Le riunioni dell'Assemblea Generale sono ordinarie e straordinarie, non sono pubbliche.

L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata in qualsiasi momento per determinazione del Consiglio di Amministrazione o del Presidente o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da un numero di utenti che rappresenti un terzo complessivo della capacità contributiva, oppure a richiesta del Sindaco del Comune sede del Consorzio o dal suo delegato.

In questi due ultimi casi, la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Le riunioni dell'Assemblea di strada, qualora nel Consorzio siano presenti due o più strade, sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, se necessario, per deliberare sulla programmazione dei lavori e delle spese.

L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata in qualsiasi momento per determinazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta del rappresentante designato dagli utenti della strada stessa, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da un numero di utenti che rappresenti almeno i 600/1000 dell'ammontare della capacità contributiva.

In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 17) Convocazione delle Assemblee

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente del Consorzio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, per iscritto a mezzo lettera o altro strumento idoneo alla comunicazione incluso indirizzi di posta elettronica non certificati dichiarati ed approvati dagli utenti, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, con riferimento sia alla prima che seconda convocazione, nonché all'ordine del giorno.

L'Assemblea di strada è convocata dal Presidente del Consorzio per iscritto a mezzo lettera, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, con riferimento sia alla prima che seconda convocazione, nonché all'ordine del giorno.

Le Assemblee potranno essere convocate in presenza, in videoconferenza ovvero in forma mista tra queste due modalità.

Art. 18) Validità e modalità di svolgimento delle sedute

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà dei consorziati o loro delegati e questi rappresentino almeno 500/1000 delle quote consortili, calcolate in base al parametro di cui all'art. 15 comma 3.

In seconda convocazione che ha luogo trascorsa almeno due ore dalla prima convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

La deliberazione di modifica dello Statuto sono valide, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, se sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei delegati che rappresentino almeno 750/1000 delle quote consortili, calcolate in base al parametro di cui all'art. 15 comma 3.

Ogni delibera viene adottata di norma a voti palesi salvo che non via sia richiesta motivata da parte di almeno il 30% dell'Assemblea in tal caso si procede a scrutinio segreto.

I risultati delle votazioni vengono riconosciuti e proclamati dal Presidente del Consorzio con l'assistenza del Segretario del Consorzio.

L'assemblea di strada è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli utenti e questi rappresentino almeno i 600/1000 del parametro derivante dall'art. 9 comma 1, computato il concorso del Comune.

In seconda convocazione, che ha luogo trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e qualunque sia l'ammontare della capacità contributiva.

Art. 19) Attribuzioni delle Assemblee

Spetta all'Assemblea Generale:

- a) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) determinare la programmazione e le priorità dei lavori da eseguire;
- d) deliberare le modifiche allo Statuto consortile;

Spetta all'Assemblea di strada, qualora nel Consorzio siano presenti due o più strade,:

- e) la richiesta di adesione al Consorzio Riunito delle Strade Vicinali, ad eccezione delle strade incluse nel Consorzio alla sua costituzione;
- f) l'adozione dello Statuto consortile, ad eccezione delle strade incluse nel Consorzio alla sua costituzione;
- g) la ratifica dell'elenco degli utenti e del relativo riparto millesimale delle spese, ad eccezione delle strade incluse nel Consorzio alla sua costituzione;
- h) la nomina del rappresentante di strada nell'Assemblea Generale;
- i) l'approvazione di eventuali proposte di lavori a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio tecnico comunale o del rappresentante di strada.

Art. 20) Presidenza delle Assemblee

Le riunioni dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, da chi ne fa le veci.

Le riunioni delle assemblee di strada sono presiedute dal Presidente del Consorzio o dal rappresentante della strada.

Art. 21) Deliberazioni

Nessuna deliberazione dell'assemblea generale è valida se non ottiene il voto favorevole di consorziati o, qualora nel Consorzio siano presenti due o più strade, un numero di rappresentanti delle strade che rappresentino più della metà del parametro derivante dall'art. 15 comma 3, computato il parametro attribuito al Comune.

In prima convocazione la deliberazione dell'assemblea di strada è valida se ottiene il voto favorevole dei partecipanti che rappresentino più 500/1000 millesimi, computato il parametro attribuito al Comune.

In seconda convocazione la deliberazione dell'assemblea di strada è valida se ottiene il voto favorevole dei partecipanti che rappresentino più di 350/1000, computato il parametro attribuito al Comune.

Qualora alcune opere di sistemazione e ricostruzione delle strade richiedano la redazione di progetti esecutivi delle stesse, per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di un numero di utenti che rappresentino od assumano un complessivo contributo non inferiore ai sei decimi della spesa totale, computato il concorso del Comune.

Art. 22) Composizione ed elezione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da due a quattro utenti del Consorzio nominati dall'Assemblea Generale, e dal Sindaco del Comune di

Greve in Chianti o dal Suo delegato, il quale assumerà la carica di Presidente dello stesso Consiglio. Non possono essere eletti in seno al Consiglio d'Amministrazione, se nominati, i rappresentanti delle strade eletti nell'assemblea di strada.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni cinque anni ma i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento dei successori. Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge il Vice Presidente.

Il consigliere che non partecipa al CdA per tre volte consecutive o per il 50% delle riunioni effettuate nell'anno sarà richiamato dal CdA stesso e dovrà fornire le motivazioni opportune, laddove le giustificazioni addotte per le assenze non siano accettate o non siano pervenute entro 8 giorni dal richiamo, potrà essere rimosso dal suo incarico e si dovrà procedere alla nuova nomina entro 30 giorni dalla cessazione.

Art. 23) Competenze del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio di Amministrazione provvedere:

- a) ad eleggere nel suo seno il Vice-presidente;
- b) alla convocazione delle riunioni dell'Assemblea Generale e di strada e stabilirne l'ordine del giorno;
- c) a redigere il Bilancio consuntivo per l'approvazione dell'Assemblea;
- d) a proporre all'Assemblea Generale le modifiche statutarie;

- e) a deliberare sui ruoli per la riscossione coattiva dei contributi stabiliti, non riscossi con la procedura ordinaria di fatturazione;
- f) decidere sui ricorsi riguardanti l'applicazione dei ruoli consortili;
- g) a predisporre i programmi dei lavori di intervento del Consorzio;
- h) a deliberare di procedere a resistere in giudizio nei confronti degli utenti per la tutela e le ragioni del Consorzio;
- i) all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi nonché ai rapporti con le aziende appaltatrici dei lavori di manutenzione e con i liberi professionisti incaricati;
- j) a deliberare in merito a tutte le spese di ordinaria amministrazione;
- k) a deliberare in via di urgenza su tutte le questioni amministrative e giudiziarie che riguardino gli interessi del Consorzio, con obbligo di comunicare i provvedimenti relativi alla prima Assemblea Generale utile per la ratifica;
- l) a deliberare sui preventivi di spesa per la manutenzione ordinaria ricorrente delle strade per le quali non sia stato possibile tenere apposita assemblea;
- m) rivedere l'elenco degli utenti iscrivendo i nuovi interessati ed aggiornare conseguentemente il piano di riparto;
- n) quanto altro necessario per il buon funzionamento del Consorzio.

Art. 24) Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, nonché tutte le volte che lo ritenga necessario oppure ne sia stata fatta richiesta da almeno tre Componenti il Consiglio o dal Sindaco del Comune o suo delegato, previa formale proposta dell'ordine del giorno. La convocazione, di norma, verrà fatta con lettera ordinaria ovvero mediante altro idoneo sistema di comunicazione incluso indirizzi di posta elettronica non certificati dichiarati dai membri del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione potranno essere convocate in presenza, in videoconferenza ovvero in forma mista tra queste due modalità.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono, di norma, palesi. Alle adunanze possono partecipare persone estranee al Consiglio di Amministrazione solo se espressamente invitate e solo se interessate ai punti dell'ordine del giorno oggetto della riunione.

Art. 25) Il Presidente del Consorzio

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio assume la carica di Presidente del Consorzio stesso.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede le assemblee e le adunanze del Consiglio di Amministrazione e formula l'ordine del giorno delle stesse;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni assunte;

- c) stipula i contratti deliberati dai suddetti organi;
- d) rappresenta il Consorzio in giudizio e di fronte ai terzi;
- e) firma i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione, la corrispondenza e tutti gli atti riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
- f) vigila sul funzionamento degli uffici e servizi consortili.

Art. 26) Sostituzione del Presidente in caso di impedimento

In caso di impedimento o di assenza del Presidente è sostituito dal Vice Presidente ed in mancanza di questi, dal consigliere più anziano.

Art. 27) Nomina del Responsabile Amministrativo e dei Tecnici

Il Responsabile Amministrativo e gli eventuali Tecnici saranno nominati la prima volta dal Sindaco del Comune di Greve in Chianti e dureranno in carica due anni più la frazione iniziale dalla costituzione del Consorzio; successivamente le nomine del Responsabile Amministrativo e dei Tecnici del Consorzio saranno effettuate dal Consiglio di Amministrazione.

Negli atti di nomina saranno stabilite le misure retributive o compensi e le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro.

L'incarico di Responsabile Amministrativo nominato dal CdA avrà durata biennale, mentre le nomine dei Tecnici potranno avere durata inferiore come pure potranno essere conferiti, a questi ultimi, incarichi temporalmente circoscritti.

Art. 28) Funzioni del Responsabile Amministrativo

Il Responsabile Amministrativo incaricato assume anche le funzioni di Segretario del Consorzio:

- a) assiste alle riunioni delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione redigendo i relativi verbali;
- b) provvede a tutto quanto è connesso con la parte amministrativa per il funzionamento del Consorzio secondo le direttive del Consiglio di amministrazione;

Art. 29) Funzioni dei Tecnici

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di Tecnici ai quali sono demandate le seguenti funzioni:

- a) controllo della manutenzione delle strade consorziate;
- b) proposta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- c) redazione delle perizie di spesa inerenti tutti i lavori da eseguire;
- d) controllo e verifica della corretta esecuzione dei lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici per la successiva liquidazione delle fatture;
- e) accertare l'uso straordinario nonché danni alla strada per trasporto di materiali o altre attività non rientranti nella normale attività dell'utente stesso e da quanto stabilito dall'art. 12, quantificando il maggior contributo dovuto al consorzio per il ripristino delle condizioni ottimali e redigendo apposita perizia. Tale perizia sarà a carico dell'utente interessato.

In mancanza di tecnici nominati le funzioni saranno svolte dall'Ufficio tecnico comunale.

Art. 30) Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Consorzio è determinato dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 31) Riscossione dei contributi

Il Consorzio, per la riscossione delle somme dovute dagli utenti, procede all'emissione di regolari fatture e potrà affidarsi ad un Concessionario per la riscossione dei contributi. Nel caso di riscossione coattiva, sarà tenuto ad attivare tutte le procedure previste dalla normativa in materia anche mediante l'ausilio del competente Concessionario per la riscossione dei tributi.

Art. 32) Servizio di cassa

Il servizio di cassa sarà svolto da Istituto di Credito abilitato.

Il presente Statuto è composto da n° 32 articoli.